

Approvato con delibera di C.C. n° 61 del 30/06/1999.



COMUNE DI ANDORA

PROVINCIA DI SAVONA

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI NOLEGGIO AUTOVETTURE E NATANTI CON CONDUCENTE

ART. 1 - DEFINIZIONE E DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1. Il servizio pubblico di noleggio con conducente soddisfa le esigenze del trasporto individuale e/o di piccoli gruppi di persone con funzione complementare ed integrativa rispetto al servizio pubblico di linea e viene effettuato, su richiesta, in modo non continuativo su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Il servizio è disciplinato dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, dal D.M. 20 aprile 1993, dalla legge regionale 25 luglio 1994, n. 40 e successive modifiche nonché dal presente regolamento.

3. Le autovetture utilizzate per il servizio pubblico di noleggio con conducente devono rispondere alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dall'art. 71 del vigente Codice della Strada, nonché dall'art. 227 del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.

4. Le imbarcazioni utilizzate per il servizio pubblico di noleggio con conducente devono rispondere ai requisiti previsti dal D.Lgs. 14.08.1996 n. 436 e l'attività è comunque soggetta alle norme che l'Autorità Marittima, anche Locale, a tal fine dispone.

5. Il servizio si rivolge a quella utenza che avanza apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio, direttamente presso la sede della rimessa dell'autovettura, ovvero presso l'ormeggio del natante, adibiti al servizio stesso.

6. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono sostare all'interno di apposita rimessa collocata nel territorio comunale e devono essere sempre a disposizione dell'utenza.

7. I natanti adibiti al servizio di noleggio con conducente devono essere ormeggiati nella struttura portuale di Andora ed essere sempre a disposizione dell'utenza.

ART. 2 - AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZIO

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato al possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.

2. L'autorizzazione comunale deve essere riferita ad una sola autovettura e ad un solo natante e deve essere rilasciata esclusivamente a nome del proprietario dell'autovettura o del natante od al titolare del contratto di leasing degli stessi.

3. E' consentita, in capo allo stesso soggetto, la titolarità di più autorizzazioni di noleggio con conducente. Non è ammessa in capo ad un medesimo soggetto il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi con l'autorizzazione per l'esercizio di noleggio autovettura con conducente, mentre è ammesso il cumulo con l'autorizzazione per l'esercizio di noleggio natante con conducente.

4. L'autorizzazione deve essere tenuta a bordo del mezzo.

ART. 3 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Il numero delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è determinato sulla base dei seguenti parametri:

- n. 1 autorizzazione per autovettura e per natante ogni 3.000 residenti;
- n. 1 autorizzazione per autovettura e per natante ulteriore ogni 360.000 presenze turistiche ripetutesi in almeno due anni solari successivi;
- n. 1 autorizzazione per autovettura e per natante ulteriore ogni 50 strutture ricettive presenti sul territorio od un numero inferiore di strutture ricettive che superino in complesso i 1.500 posti letto;
- n. 1 autorizzazione per autovettura e per natante ulteriore all'apertura di un Istituto Scolastico Superiore con almeno 150 alunni.

2. Sulla scorta dei parametri sopra indicati, attualmente nel territorio di Andora si prevedono n. 2 autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio autovetture con conducente compresa quella attualmente operante e n. 2 autorizzazioni per l'esercizio del servizio pubblico di noleggio natanti con conducente.

3. Tale organico è soggetto a revisione quadriennale in relazione a particolari variazioni dei parametri socio-economico-territoriali sopra indicati che ne hanno determinato il numero, sentita la commissione di cui al successivo art. 4.

ART. 4 - COMMISSIONE CONSULTIVA

1. E' istituita, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L.R. 25.07.1994 n. 40 una commissione consultiva così composta :

- Responsabile Ufficio Commercio, Presidente;
- Comandante Corpo Polizia Municipale o suo delegato;

Comune di Andora – Regolamento Noleggio autovetture e natanti con conducente

- n. 1 rappresentante designato dalle associazioni di categoria dei titolari di autorizzazione di noleggio con conducente maggiormente rappresentative a livello provinciale;

- n. 1 rappresentante designato dalle associazioni degli utenti.

2. Provvede alla nomina della Commissione il Responsabile dell'Ufficio Commercio previa richiesta delle designazioni alle Associazioni di categoria.

3. Esplica le funzioni di segretario della commissione un impiegato del Comune, possibilmente addetto all'Ufficio commercio.

4. La commissione viene convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata o tramite avviso consegnato a mano contenente l'ordine del giorno della seduta, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

5. La riunione è valida quando sia presente almeno la metà dei componenti della commissione. Le determinazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

6. La commissione dura in carica quattro anni.

7. Il commissario che non si presenta, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto e sostituito mediante nuovo provvedimento del Responsabile.

8. Tale nuova nomina manterrà la durata in carica prevista per l'intera commissione.

9. La Commissione svolge tutti i compiti previsti dalla legge ed in particolare esprime parere sulle modificazioni al presente regolamento

ART. 5 - ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. L'accesso alla professione di noleggio con conducente è consentito ai cittadini italiani ed equiparati iscritti nel "ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio.

2. Il certificato di iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e/o natante e, su richiesta, essere esibito agli organi di vigilanza.

ART. 5BIS – FIGURE GIURIDICHE

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di noleggio, al fine del libero esercizio della propria attività possono:

- essere iscritti nella qualità di titolari dell'impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443;

- associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

Comune di Andora – Regolamento Noleggio autovetture e natanti con conducente

- associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente il servizio di noleggio con conducente.

ART. 6 - BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli.

2. Possono partecipare al bando esclusivamente i soggetti che abbiano superato l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività.

3. Il bando è indetto entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui si è resa disponibile almeno un'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. Tale termine è ordinatorio.

4. Nel bando dovrà essere obbligatoriamente indicato :

- termine di presentazione delle domande;
- il numero delle autorizzazioni da assegnare;
- elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- schema di domanda di partecipazione al bando.

5. Il bando dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

ART. 7 - VALUTAZIONE DEI TITOLI

1. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni vacanti, il Responsabile dell'Ufficio commercio procede alla valutazione delle domande e dei titoli sulla base dei seguenti criteri:

a) titoli di servizio per noleggio autovetture massimo punti 10

- periodo di servizio prestato in qualità di titolare e/o sostituto alla guida di un titolare di licenza di taxi oppure in qualità di dipendente di un titolare di licenza di taxi oppure in qualità di collaboratore familiare di un titolare di licenza di taxi : punti 2 per ogni semestre di servizio fino ad un massimo di quattro semestri;

- periodo di servizio prestato in qualità titolare e/o di sostituto alla guida di un titolare di autorizzazione per servizio di noleggio con conducente oppure in qualità di dipendente di un titolare di autorizzazione per servizio di noleggio con conducente oppure in qualità di collaboratore familiare di un titolare di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente : punti 2 per ogni semestre di servizio fino ad un massimo di quattro semestri;

- al candidato più anziano di età.

ART. 8 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Responsabile del servizio, assegna la autorizzazione in ordine di graduatoria.

2. La autorizzazione viene rilasciata previa acquisizione di:

a) dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti della legge 15/1968 di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea;

b) fotocopia autenticata della patente di guida stabilita dal Codice della Strada o del titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque interne o marittime previsto dall'Art. 10 del D.L. 21.10.1996 n. 535, convertito in legge con modificazioni dalla L. 23.12.1996 n. 647;

c) individuazione e dimostrazione di disponibilità del locale da destinarsi a rimessa ovvero dell'ormeggio presso il porto di Andora;

d) certificato rilasciato dalla competente ASL dal quale risulti che l'interessato non ha malattie infettive e contagiose in atto;

e) dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti della legge 15/1968 di non aver mai riportato condanne a qualunque titolo a pena detentiva superiore a mesi 6 (sei), e di non avere procedimenti penali pendenti;

f) copia carta di circolazione del veicolo conforme a quanto disposto dal Codice della Strada, oppure per i natanti copia del libretto del motore se l'imbarcazione non è immatricolata, ovvero copia del libretto di abilitazione se l'imbarcazione è immatricolata.

3. La documentazione di cui sopra dovrà pervenire al Comune, pena la decadenza dal diritto dell'intestazione dell'autorizzazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta assegnazione.

4. Il termine dei 60 (sessanta) giorni deve intendersi perentorio ed è derogabile solo nelle ipotesi comprovate di caso fortuito e forza maggiore.

5. Il Responsabile del servizio entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione ne verifica la veridicità, richiede alla C.C.I.A.A. il certificato di iscrizione al ruolo, rilascia la autorizzazione e la notifica nei modi di legge all'interessato.

ART. 9 - INIZIO DEL SERVIZIO

1. Il servizio di noleggio con conducente dovrà essere iniziato entro 90 (novanta) giorni dalla data di notifica dell'avvenuto rilascio della autorizzazione da parte del Responsabile del servizio, pena la revoca del titolo. Il veicolo ed il natante dovranno corrispondere alle caratteristiche di cui ai successivi artt. 16 e 17.

2. Dell'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione viene data comunicazione all'interessato il quale ha 30 (trenta) giorni di tempo per presentare eventuali memorie difensive.

3. Il termine di 90 (novanta)giorni non si applica qualora l'impossibilità di iniziare l'attività derivi da comprovati gravi motivi, ovvero da comprovate cause di forza maggiore.

4. Entro i successivi 30 (trenta) giorni il Responsabile del Servizio si pronuncia definitivamente provvedendo alla revoca od archiviando il procedimento.

ART. 10 - DURATA E VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione comunale per il servizio di noleggio con conducente ha durata illimitata a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio comunale.

2. La vidimazione avviene mediante presentazione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, dell'autorizzazione accompagnata da autocertificazione dalla quale risulti che in capo al titolare permangono tutti i requisiti che ne hanno consentito il rilascio.

3. L'ufficio comunale competente provvede a consegnare al titolare una ricevuta attestante l'avvenuto deposito dell'autorizzazione per la vidimazione annuale e restituisce il titolo stesso entro il 15 febbraio.

ART. 11 - SOSTITUZIONI E COLLABORAZIONI ALLA GUIDA

1. I titolari di ditte individuali di autorizzazione di noleggio con conducente possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del veicolo per i soli motivi previsti dalla legge 15.01.1992 n. 21.

2. La richiesta di sostituzione temporanea deve essere presentata dal titolare ed indicare le generalità del sostituto, nonché i dati della sua iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico non di linea, ed essere corredata dalla documentazione prevista dall'art. 8, comma 2, lett. a), b), d) ed e).

3. L'ufficio comunale competente verifica la regolarità della documentazione presentata, richiedendo eventuali integrazioni ed il Responsabile del servizio rilascia al sostituto autorizzazione temporanea per l'esercizio del servizio.

4. Per lo svolgimento del servizio, i titolari di autorizzazione di noleggio con conducente possono avvalersi della collaborazione di familiari coadiuvanti, conformemente a quanto stabilito dall'art. 230 bis del codice civile, sempreché siano iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea ed abbiano i requisiti di cui alle lettere a), b), d) ed e) del 2° comma dell'art.8.

ART. 12 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ

1. L'esercizio dell'attività può essere temporaneamente sospeso da parte del titolare dell'autorizzazione per un periodo massimo annuale di 60 (sessanta) giorni complessivi, senza l'obbligo di ricorrere alla sostituzione prevista dall'art.11 a condizione che sia sempre garantito il servizio pubblico da parte di un altro concessionario il quale dovrà formalizzare il proprio assenso.

2. La comunicazione della sospensione deve pervenire al Comune entro le 48 ore successive all'inizio della sospensione stessa.

ART. 13 - TRASFERIBILITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è consentito, su richiesta del titolare, a persona da lui designata in presenza di almeno una delle seguenti condizioni :

- titolarità dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
- raggiungimento del sessantesimo anno di età;
- invalidità o inidoneità permanente al servizio per malattia o infortunio (comprovate da certificazione medica della competente ASL);
- ritiro definitivo della patente di guida per autoveicoli o per natanti.

2. La persona designata deve produrre al Comune :

- atto pubblico di acquisto dell'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente;
- documentazione di cui al comma 2° del precedente art. 8.

3. L'ufficio comunale competente verifica la regolarità della documentazione presentata, richiedendo eventuale integrazione, ed il Responsabile del servizio rilascia al nuovo titolare la relativa autorizzazione per l'esercizio del servizio.

4. Il nuovo titolare deve iniziare l'attività entro 90 (novanta) giorni dalla data di rilascio del titolo, pena la decadenza dello stesso.

5. In caso di morte del titolare dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del de cuius può ottenere il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione stessa a condizione che sia in possesso di tutti i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività.

6. Qualora non vi sia accordo tra gli eredi circa l'individuazione di uno solo di loro per l'intestazione del titolo, entro il termine di due anni dalla data della morte del titolare, gli eredi di cui al precedente comma 5, risultanti dalla denuncia di successione, possono trasferire ad altri la titolarità dell'autorizzazione di esercizio purchè tali soggetti siano in possesso di tutti i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività.

7. Nel caso in cui, entro un biennio dalla morte del titolare dell'autorizzazione, la stessa non venga volturata a nome di un erede o ceduta a terzi, entrambi in possesso dei prescritti requisiti per l'esercizio dell'attività, l'autorizzazione decade e deve essere messa a concorso pubblico.

8. In ogni caso l'attività non può essere esercitata in assenza dei requisiti prescritti per l'esercizio della stessa.

9. Il titolare di autorizzazione che abbia trasferito ad altri la propria attività, non può concorrere ad una nuova assegnazione di autorizzazione o procedere al suo acquisto prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del trasferimento del titolo.

ART. 14 - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La sospensione della validità della autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente è disposta dal Responsabile del servizio fino ad un massimo di 15 giorni, nei seguenti casi:

- una violazione di norme del codice della strada o della navigazione tale da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati accertata da un organo competente;

- utilizzo di sostituti non autorizzati in conformità a quanto previsto dall'art. 11;

- accertata violazione, dagli agenti di Polizia Municipale o dalla Polizia Marittima per tre volte nell'arco di un anno, delle norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 23.

2. Il Responsabile del Servizio comunica all'interessato l'avvio del procedimento di sospensione dando un termine di almeno quindici giorni per la presentazione di eventuali memorie difensive.

3. Entro i quindici giorni successivi il Responsabile del Servizio si pronuncia definitivamente provvedendo alla sospensione della autorizzazione od archiviando il procedimento.

ART. 15 - REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE

1. Il Responsabile del servizio, dispone la revoca della autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente nei seguenti casi:

- violazione della norma di cui all'art. 2, comma 3;

- perdita dei requisiti per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 8 comma 2;

- mancato inizio del servizio previsto dall'art. 9 comma 1;

- violazione delle norme di cui all'art. 13;

- sospensione ingiustificata dell'attività per un periodo, anche non consecutivo, di trenta giorni nell'arco dell'anno, non compresa nell'ipotesi di cui all'art. 12;

- cumulo di tre provvedimenti di sospensione, come previsti dall'art. 14, nell'arco di un triennio.

Comune di Andora – Regolamento Noleggio autovetture e natanti con conducente

2. Il Responsabile del Servizio comunica all'interessato l'avvio del procedimento di revoca dando un termine di almeno 30 (trenta) giorni per la presentazione di eventuali memorie difensive.

3. Entro i 30 (trenta) giorni successivi il Responsabile del Servizio si pronuncia definitivamente provvedendo alla sospensione della autorizzazione od archiviando il procedimento.

ART. 16 - CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

1. Sul retro dell'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente deve essere posta una targa con la scritta in nero "servizio pubblico di noleggio con conducente" nonché il numero identificativo dell'autorizzazione.

2. L'autovettura deve essere munita di marmitta catalitica od altro dispositivo atto a ridurre i carichi inquinanti.

ART. 17 - CARATTERISTICHE DEI NATANTI

1. I natanti da diporto impiegati nella locazione/noleggio devono essere contrassegnati in modo ben visibile, con il nominativo della Ditta o ragione sociale del noleggiante, il numero identificativo dell'autorizzazione comunale ed il massimo di persone trasportabili.

2. Le imbarcazioni devono osservare le norme regolamentari e di sicurezza attualmente vigenti, di cui al D.M. 21.01.1994 n. 232.

ART. 18 - SOSTITUZIONE DELLE AUTOVETTURE E DEI NATANTI

1. L'autovettura e il natante adibiti al servizio di noleggio con conducente fermi per riparazioni possono essere sostituiti con altri regolarmente immatricolati per tale servizio ed aventi le caratteristiche di cui agli artt. 16 e 17.

2. La durata di tale sostituzione non deve superare il tempo strettamente necessario per eseguire le riparazioni occorrenti.

3. La comunicazione della sostituzione deve pervenire al Comune prontamente e comunque prima dell'immissione in servizio dell'autovettura o del natante sostitutivi.

ART. 19 - STAZIONAMENTO DELLE AUTOVETTURE

1. La sosta delle autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente non può avvenire negli appositi spazi, contrassegnati da idonea segnaletica verticale ed orizzontale, destinati alla sosta delle autovetture adibite al servizio di taxi.

ART. 19BIS - TARIFFE

1. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente vengono determinate dalla Giunta Comunale, ogni due anni, a richiesta degli interessati, entro un limite minimo e massimo proposto dalla Commissione di cui all'art. 4 del presente Regolamento, sulla base dei criteri dettati dal D.M. 20 aprile 1993.

ART. 20 - TRASPORTO HANDICAPPATI

1. Il conduttore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria al trasporto dei soggetti portatori di *handicap* e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.

2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di *handicap* è effettuato gratuitamente.

ART. 21 - OBBLIGHI E DIVIETI

1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente hanno l'obbligo di:

- acquisire le prenotazioni per il servizio esclusivamente presso la sede della rimessa o dell'ormeggio;
- caricare sulla vettura e sul natante i bagagli che possano essere trasportati senza danni per l'autovettura ed il natante stessi;
- aiutare i passeggeri a salire e scendere dall'autovettura e dal natante;
- mantenere in posizione ben visibile, all'interno della vettura, le tariffe in vigore e applicate;
- mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo.

2. E' consentito nel territorio comunale alle autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente l'uso di corsie preferenziali ed altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.

3. Ai titolari di autorizzazione di noleggio con conducente è fatto divieto di :

- rifiutarsi di trasportare un numero di persone corrispondente a quello massimo consentito;
- applicare una tariffa diversa da quella esposta;
- interrompere il servizio salvo casi di forza maggiore.

ART. 22 - VIGILANZA SUL SERVIZIO

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata al Corpo della Polizia Municipale.

2. All'entrata in vigore del presente Regolamento gli Agenti di Polizia Municipale curano che i noleggiatori di autovetture già in servizio si adeguino alle presenti norme.

ART. 23 - SANZIONI

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite:

- con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dagli artt. 106 e 107 del R.D. 3 Marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni;

- con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di €. 50.000 ad un massimo di €. 500.000 per le seguenti violazioni:

- violazione dell'articolo 2, comma 4, sostanziata dalla mancanza dell'autorizzazione a bordo del veicolo;

- violazione dell'articolo 5, comma 2, sostanziata dalla mancanza del certificato di iscrizione al ruolo;

- violazione dell'articolo 22, comma 1 punto b) relativa all'obbligo di caricare sulla vettura i bagagli;

- violazione dell'articolo 22, comma 1, punto d) relativa all'obbligo di mantenere in posizione ben visibile, all'interno della vettura, le tariffe in vigore;

- violazione dell'articolo 22, comma 1, punto c) relativa all'obbligo di aiutare i passeggeri a salire e scendere dall'autovettura;

- violazione dell'art. 22, comma 1, punto f), relativa all'obbligo di mantenere il mezzo pulito ed in perfetto stato di efficienza.

3. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di €. 100.000 ad un massimo di €. 1.000.000 per le seguenti violazioni:

- violazione dell'art. 10, comma 2 relativa all'obbligo di vidimazione annuale dell'autorizzazione;

- violazione dell'art. 12, comma 2 relativa all'obbligo di comunicare tempestivamente la sospensione dell'attività;

- violazione degli artt. 16 e 17 relativi alle caratteristiche delle autovetture e dei natanti;

- violazione dell'art. 18, comma 3, relativo all'obbligo di comunicare la sostituzione temporanea del mezzo;

- violazione dell'art. 20 relativa all'obbligo di agevolare il trasporto delle persone handicappate;

Comune di Andora – Regolamento Noleggio autovetture e natanti con conducente

- violazione dell'art. 21, comma 1, punto a) relativa all'obbligo di acquisire le prenotazioni per il servizio esclusivamente presso la sede della rimessa o presso l'ormeggio.

4. Chiunque eserciti l'attività di trasporto di persone mediante servizi non di linea senza aver ottenuto l'iscrizione a ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 21/1992, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da £. 500.000 a £. 5.000.000.

5. Le sanzioni sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dall'art. 16 della legge 24 Novembre 1981, n. 689 e successive modifiche e dell'art. 5 della Legge Regionale n. 45 del 02/12/1982 con esclusione della corresponsione del pagamento nelle mani dell'agente all'atto della contestazione.

6. La Giunta Comunale provvede ad aggiornare ogni due anni gli importi delle sanzioni di cui al comma 2 e 3 del presente articolo.

ART. 24 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato dal Consiglio Comunale, entra in vigore dopo l'approvazione da parte della Provincia di Savona.

2. All'entrata in vigore del Regolamento il Responsabile dell'Ufficio Commercio nomina la Commissione consultiva di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

3. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Responsabile dell'Ufficio commercio avvierà, anche disgiuntamente, le procedure concorsuali per l'assegnazione delle licenze disponibili.

INDICE



.....	1
ART. 1 - DEFINIZIONE E DISCIPLINA DEL SERVIZIO	1
ART. 2 - AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZIO.....	2
ART. 3 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI	2
ART. 4 - COMMISSIONE CONSULTIVA.....	2
ART. 5 - ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE	3
ART. 5BIS – FIGURE GIURIDICHE	3
ART. 6 - BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI.....	4
ART. 7 - VALUTAZIONE DEI TITOLI	4
ART. 8 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	6
ART. 9 - INIZIO DEL SERVIZIO	6
ART. 10 - DURATA E VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE	7
ART. 11 - SOSTITUZIONI E COLLABORAZIONI ALLA GUIDA	7
ART. 12 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ	8
ART. 13 - TRASFERIBILITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE.....	8
ART. 14 - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE	9
ART. 15 - REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE.....	9
ART. 16 - CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE.....	10
ART. 17 - CARATTERISTICHE DEI NATANTI	10
ART. 18 - SOSTITUZIONE DELLE AUTOVETTURE E DEI NATANTI.....	10
ART. 19 - STAZIONAMENTO DELLE AUTOVETTURE	10
ART. 19BIS - TARIFFE.....	11
ART. 20 - TRASPORTO HANDICAPPATI	11
ART. 21 - OBBLIGHI E DIVIETI.....	11
ART. 22 - VIGILANZA SUL SERVIZIO	11
ART. 23 - SANZIONI	12
ART. 24 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	13